



Circolare 5/2023

Temi:

Modifiche all'imposta sul reddito IRPEF	2
Livelli di reddito IRPEF e possibilità di versamento mensile	2
Gratifica natalizia e premi di rendimento per gli straordinari effettuati	2
Reddito di lavoro autonomo	2
Reddito finanziario.....	2
Reddito agricolo e forestale.....	3
Altri redditi.....	3
Imposta sostitutiva (cedolare secca) per i redditi di locazione	3
Modifiche all'imposta sul reddito delle società IRES	3
Introduzione di un'imposta proporzionale sul reddito d'impresa.....	3
Imposta regionale sul valore aggiunto IRAP	4
Imposta sul valore aggiunto IVA	4
Imposta di successione e di registro.....	4
Società non operative	4
Interpelli.....	5
Accertamento fiscale e provvedimenti giudiziari.....	5
Sospensione di inviti e richieste dell'Agenzia delle Entrate	5
Estensione dell'obbligatorietà del contraddittorio	5
Termini di decadenza per gli avvisi di accertamento	5
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili	5
Cartelle di pagamento - aumento delle rate ammesse	6
Utilizzo dei servizi telematici nelle procedure fiscali	6
Conciliazione giudiziale	6
Modifica delle sanzioni amministrative per il ravvedimento operoso	6



Gentili clienti,

di seguito illustriamo una sintesi delle più importanti novità della legge delega per la riforma fiscale. Il governo ha 24 mesi di tempo (prorogabili di 90 giorni a determinate condizioni) per emanare i decreti legislativi.

Modifiche all'imposta sul reddito IRPEF

Livelli di reddito IRPEF e possibilità di versamento mensile

Si prevede una graduale riduzione del carico fiscale dovuto all'IRPEF mediante il riordino delle aliquote dei rispettivi scaglioni di reddito da **quattro a tre**. Nel medio termine si punta all'introduzione di un'aliquota fiscale unica (la c.d. "flat tax"). Le detrazioni fiscali saranno riviste e decrescenti. Alcune spese, come le spese mediche, le spese per l'istruzione universitaria, le spese per le misure energetiche e l'assicurazione contro gli eventi calamitosi, rimarranno indipendenti dal reddito.

Per i liberi professionisti e le imprese soggette all'ISA, l'opzione del **pagamento mensile** delle imposte sul reddito, così come la **riduzione delle ritenute operate**, saranno introdotte gradualmente con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare. Il sistema di calcolo, invece, non verrà modificato.

Gratifica natalizia e premi di rendimento per gli straordinari effettuati

È prevista l'introduzione di una nuova **imposta sostitutiva del 15%** per il pagamento di gratifiche natalizie, vari premi di rendimento e supplementi per lavoro straordinario fino al raggiungimento di una certa soglia. La soglia per **i beni ceduti in natura esenti da imposte** ai dipendenti sarà innalzata in modo **permanente a Euro 3.000,00**.

Reddito di lavoro autonomo

Sono previsti i seguenti cambiamenti per la tassazione del reddito da lavoro autonomo delle persone fisiche:

- I **rimborsi delle spese non** saranno più **considerati** come **reddito**.
- La **ritenuta d'acconto** di quei lavoratori autonomi che impiegano dipendenti per lo svolgimento delle loro attività **sarà ridotta**.
- Il principio della **neutralità fiscale** si **estenderà alle aggregazioni e riorganizzazioni degli studi professionali**, ad oggi imponibili.

Reddito finanziario

I redditi da **capitale e i redditi diversi di natura finanziaria**, finora tassati in modo diverso, **saranno unificati** in futuro e tassati secondo il principio di cassa (principio dell'afflusso e del deflusso).

I **redditi e le perdite** dello stesso anno possono essere **compensati** e le perdite in eccesso possono essere **riportate** per un periodo di tempo limitato.



Reddito agricolo e forestale

In relazione alle attività di coltivazione ex art. 2135 co. 1 c.c., viene prevista **l'introduzione di nuove classi e qualità di coltura nel Catasto dei terreni**, per tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, disponendo a tal fine:

- il riordino del relativo regime di imposizione su base catastale;
- l'individuazione del limite oltre il quale l'attività eccedente è produttiva di reddito d'impresa.

Altri redditi

Per il calcolo delle plusvalenze sulla cessione di terreni edificabili ricevuti in dono, si considera determinante il **prezzo di acquisto pagato dal donatore**.

È prevista la creazione di un regolamento permanente per la rivalutazione dei terreni edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, nonché il versamento di un'imposta sostitutiva. In futuro dovrebbe essere possibile **rivalutare anche le partecipazioni quotate**.

Il legislatore vuole trovare una regolamentazione per il trattamento delle plusvalenze sulla vendita di opere d'arte, oggetti d'antiquariato e da collezione, al di fuori di un'attività commerciale.

Imposta sostitutiva (cedolare secca) per i redditi di locazione

L'opzione per l'imposta sostitutiva, che finora poteva essere applicata solo alla locazione di abitazioni, viene ora **estesa alla locazione di immobili non destinati ad uso abitativo**. Il presupposto è che nell'immobile locato venga svolta **un'attività libero-professionale o imprenditoriale**.

Modifiche all'imposta sul reddito delle società IRES

La lett. a) dell'art. 6 delega il Governo a prevedere la riduzione dell'aliquota IRES al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare, la riduzione di aliquota si applicherà in relazione all'utile registrato in un determinato periodo di imposta al contemporaneo verificarsi delle due seguenti condizioni:

- gli utili registrati **non vengono distribuiti** o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa;
- gli utili registrati vengono impiegati per **assumere personale o per alcune tipologie di investimenti qualificati**.

I requisiti riportati devono essere verificati entro i **due periodi successivi** a quelli di formazione dell'utile. Qualora uno dei due non venga rispettato, la parte di reddito temporaneamente in aliquota ridotta verrà assoggettata ad aliquota piena.

Si prevede la revisione della disciplina di **deducibilità degli interessi** passivi anche attraverso l'introduzione di apposite **franchigie**.

Introduzione di un'imposta proporzionale sul reddito d'impresa

Per i redditi da attività commerciale (ditte individuali e società di persone), che attualmente non sono soggetti all'IRES, ma all'IRPEF progressiva, si prevede l'introduzione di una **tassazione corrispondente a quella dell'IRES come opzione**.



In caso di esercizio dell'opzione in esame, il reddito d'impresa di tali soggetti non concorrerà per trasparenza alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nel periodo d'imposta di competenza, ma sarà assoggettato a un diverso regime impositivo con applicazione di un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES.

Nell'anno in cui avviene il prelievo dell'utile da parte dell'imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d'impresa partecipa a quello complessivo dei citati soggetti, riconoscendo ai medesimi lo scomputo dall'imposta personale di quella proporzionale precedentemente assolta dagli stessi.

L'obiettivo di questa normativa è quello di rendere la scelta della forma societaria quasi neutra dal punto di vista fiscale, di evitare decisioni organizzative inefficienti basate su motivazioni fiscali e di promuovere il reinvestimento nelle aziende dal punto di vista fiscale.

Imposta regionale sul valore aggiunto IRAP

L'IRAP sarà gradualmente abolita. Già nell'anno fiscale 2022, i liberi professionisti e le imprese individuali sono stati esonerati dall'IRAP. In futuro, l'IRAP sarà abolita anche per le società di persone e di capitali. Per le società di capitali, l'abolizione sarà compensata da un'addizionale sull'IRES.

Imposta sul valore aggiunto IVA

Per la **revisione della legislazione sull'IVA** sono previste le seguenti misure:

- la ridefinizione dei presupposti del tributo al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione Europea;
- la revisione dell'istituto della detrazione dell'imposta, e del calcolo del c.d. "pro-rata";
- la revisione della disciplina delle operazioni esenti;
- la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote e revisione del gruppo IVA;
- la modifica della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore.

Imposta di successione e di registro

I decreti delegati dovranno prevedere il sistema di autoliquidazione sia per l'imposta sulle successioni che per l'imposta di registro. Tali tributi, al momento, sono liquidati dall'Agenzia delle Entrate a seguito, rispettivamente della presentazione della dichiarazione di successione e della registrazione. Attualmente, invece, l'autoliquidazione è limitata, nell'ambito delle successioni, alle imposte ipotecarie e catastale, all'imposta di bollo, ai tributi speciali catastali e alle tasse ipotecarie, nonché prevista con riferimento ad alcuni contratti soggetti all'imposta di registro e altri tributi collegati.

Viene prevista inoltre la possibilità di introdurre **un'imposta sostitutiva** (eventualmente in misura fissa) dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari.

Società non operative

La normativa sulle **società non operative** (c.d. società di comodo) deve essere rivista mediante:



- l'individuazione di **nuovi parametri**, da aggiornare periodicamente, che consentano di **individuare le società senza impresa**, tenendo conto dei principi elaborati, in materia di IVA, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea;
- la determinazione di **cause di esclusione** che tengano, tra l'altro, conto dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa.

Interpelli

Per ridurre il numero di istanze presentate dai contribuenti, **si prevede l'aumento dei provvedimenti interpretativi** a carattere generale **dell'Agenzia delle Entrate** e di utilizzare in futuro **l'intelligenza artificiale** con **risposte standardizzate** per le risposte ad interpelli. Inoltre, è previsto il pagamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori.

Accertamento fiscale e provvedimenti giudiziari

Sospensione di inviti e richieste dell'Agenzia delle Entrate

La legge delega prevede, nel rispetto dei termini decadenziali, **la sospensione** dell'invio "delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie" nei mesi di **agosto e dicembre** di ogni anno da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Estensione dell'obbligatorietà del contraddittorio

Il principio costituzionale (art. 111) secondo il quale tutti i procedimenti giudiziari devono svolgersi in contraddittorio con parità delle parti (principio del contraddittorio) **viene semplificato**, a pena di nullità del processo tributario.

Tranne che nel caso di controlli automatizzati, il contraddittorio deve essere generalizzato e si prescrive una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento fiscale.

Termini di decadenza per gli avvisi di accertamento

In futuro, il termine di accertamento per gli avvisi di accertamento relativi a redditi o spese pluriennali inizierà a decorrere **già dal primo anno fiscale**, con l'obiettivo di evitare un ritardo sproporzionato di tale termine, anche per quanto riguarda la conservazione delle scritture contabili.

Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

In base al diritto vivente, nelle società di capitali a ristretta base sociale, è legittimo presumere, salva prova contraria, che **il maggior reddito accertato in capo alla società sia stato distribuito ai soci, in proporzione delle quote**.

I criteri direttivi intendono circoscrivere il principio ai soli casi in cui sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai soci.



Cartelle di pagamento - aumento delle rate ammesse

La Legge delega prevede la modifica della **rateizzazione** delle cartelle di pagamento inviate dall'Agenzia delle Entrate. Ad oggi gli importi dovuti possono essere suddivisi in **72 rate mensili** e, a determinate condizioni, fino a 120 rate. In futuro, il numero massimo di rate di **120 sarà disponibile senza ulteriori condizioni**.

Utilizzo dei servizi telematici nelle procedure fiscali

Viene indicata l'implementazione degli strumenti informatici attraverso:

- la **semplificazione e l'ulteriore digitalizzazione** del processo informatico;
- l'introduzione dell'obbligo di utilizzare **modelli predefiniti** per la redazione degli **atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali**;
- la previsione delle "**conseguenze processuali**" in caso di mancato utilizzo degli strumenti telematici;
- l'introduzione della **facoltà di partecipare all'udienza da remoto** anche per una sola delle parti, stabilendo per l'altra la facoltà di partecipare in presenza.

Conciliazione giudiziale

Attualmente la conciliazione giudiziale è possibile solo in primo e secondo grado. La legge delega per la riforma fiscale prevede che ora sia possibile estendere la conciliazione **al processo di Cassazione**.

Modifica delle sanzioni amministrative per il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso potrà essere rivisto rimodulando la riduzione delle sanzioni, attualmente da 1/10 del minimo a 1/5 del minimo, a seconda del tipo di violazione e del momento in cui ci si ravvede.

Ciò si ricollega alla necessità di rivedere nel complesso le sanzioni amministrative alla luce del principio di proporzionalità. Il legislatore delegato potrebbe consentire **l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione** anche in sede di ravvedimento, e/o ammettere il medesimo spirato i 90 giorni anche in caso di omessa dichiarazione.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.